

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2002
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificato d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 ottobre 2002 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina il 14 e il 15 ottobre 2002 e comunicati alla Commissione il 17 ottobre 2002 sono rilasciati:

- per il 17,876 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per lo 0,873 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.